



dal 1873

Società Filarmonica Pietro Mascagni
Via Corsini 5 - 57023 CECINA (LI)
C.F. 80016600498

info@filarmonicapietromascagni.it



ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

VERBALE N° 02/ 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **5** del mese di **Giugno** nella sede della Società Filarmonica P. Mascagni in Via Corsini 5 a Cecina, si è tenuta in seconda convocazione alle ore 21,00 l'Assemblea dei soci per discutere del seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione Nuovo statuto
- Comunicazioni della Presidente
- Varie eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea Caterina Luti e viene nominato segretario dell'assemblea il socio Bombardi Adriano.

Trattandosi di assemblea in seconda convocazione, seppur non sia necessario il numero legale, ma perché ne rimanga traccia, si verifica la presenza di n.22 soci.

Verificata inoltre la regolarità della convocazione si passa alla discussione degli argomenti previsti all'ODG.

1) **Approvazione Nuovo Statuto** – Prende la parola il Segretario per spiegare quanto segue: Con l'entrata in vigore del D.L.vo 117/17 sono state modificate le norme che regolano tutto l'associazionismo (cosiddetto Terzo Settore). Quindi anche la Soc. Filarmonica dovrà adeguarsi alle nuove regole, aggiornando il proprio statuto. Trattasi di una vera e propria trasformazione da semplice associazione ad Associazione di Promozione Sociale (APS). La nuova figura consentirà di poter usufruire di agevolazioni e semplificazioni riconosciute agli Enti del Terzo Settore.

Considerato inoltre che i soci presenti hanno avuto già modo di visionare la bozza dello statuto, in quanto trasmesso per via telematica e verificato che nessuno ha chiesto di apportare modifiche, la Presidente pone in votazione l'approvazione del nuovo Statuto che ottiene il seguente risultato:

- FAVOREVOLI 22
- CONTRARI NESSUNO
- ASTENUTI NESSUNO

Lo statuto viene approvato.

2) **Comunicazioni della Presidente** – Prende la parola Luti Caterina (Presidente) ed affronta il problema delle eccessive assenze verificatesi negli ultimi servizi "al passo" che hanno creato non poche difficoltà alla Filarmonica la quale ha dovuto esibirsi con scarsità di organico ed offrire una prestazione scadente, riconosciuta anche dalla gente comune e da chi aveva richiesto il nostro servizio. E' giunto il momento di porre rimedio all'incresciosa situazione venutasi a creare, adottando d'ora in poi procedure che consentano di verificare con sicurezza la presenza dell'organico minimo per poter suonare decentemente. Fa inoltre presente che diversi musicanti ormai da tempo non vengono più alle prove e preferiscono suonare in altri gruppi.

FERRINI M. – Ritiene che sia giunto il momento di ripensare l'attività della Filarmonica; rivedere il programma musicale in modo che si possa eseguire con un organico inferiore e che sia di difficoltà adeguata. Eviterebbe di chiamare musicanti esterni anche perché ultimamente alcuni di essi non sono stati all'altezza della prestazione richiesta. La capobanda (Sara Capanna) per raggiungere quanto prima



dal 1873

Società Filarmonica Pietro Mascagni
Via Corsini 5 - 57023 CECINA (LI)
C.F. 80016600498

info@filarmonicapietromascagni.it

un'adeguatezza all'incarico, e necessario che faccia più esperienza pratica, che faccia quindi più prove con la Filarmonica.

FIORINI F. – Anche lui ritiene che occorra prendere atto che l'organico non è più quello di tempo fa.

LUTI C. – Condivide che alla luce della scarsità dell'organico, la Banda vada ristrutturata. Inoltre occorre quanto prima rinnovare il repertorio di marce e canzoni. Per dar modo alla Capobanda di far più pratica si potrebbe iniziare ogni prova con qualche marcia da lei diretta.

GAGLIO G. – Bisogna considerare l'organico effettivo della Filarmonica e tenerne conto sia quando si fanno concerti sia per i servizi al passo. Occorre quindi adeguarsi alla nuova situazione, senza per forza dover infoltire le sezioni con musicanti esterni, se non quelli strettamente necessari.

Si apre a questo punto una discussione tra i presenti per cercare di capire il perché delle numerose assenze. Alcuni ritengono che il motivo sia dovuto al programma musicale che spesso non è gradito. Altri ritengono invece che non c'è più un gruppo che integra.

BOMBARDI A. – A suo parere, così come avviene in quasi tutte le associazioni musicali di volontariato, non è la qualità dei programmi e dei servizi che garantisce al musicante di impegnarsi e rimanere fedele ad una Banda, ma è la qualità delle relazioni interpersonali al suo interno a far sì che decida di prestarvi il proprio tempo in maniera stabile e continuata.

Un volontario presta la sua opera in una associazione non tanto perché le cose funzionano benissimo, oppure perché si esegue un programma musicale di altissimo valore, ma perché ci si trova bene, perché si diverte, perché si sente ben accolto. In altre parole, una Banda sta bene se i musicanti stanno bene tra loro.

IACOVIELLO C. – Condivide le linee generali espresse da Bombardi e aggiunge che noi che siamo il nucleo centrale dobbiamo trasmettere empatia ai musicanti per porli a loro agio e metterli in condizioni di esprimere il meglio.

CIULLI M. – Conferma quanto espresso da Iacoviello.

FIORINI F. – Ripete il concetto che il musicante che fa parte della Filarmonica Mascagni e ne è socio, prima di impegnarsi con altri gruppi musicale deve tener conto dei servizi programmati con la Filarmonica.

Non essendovi null'altro da deliberare la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,00

Letto, approvato e sottoscritto in data di cui sopra.

II SEGRETARIO

(Adriano Bombardi)

Adriano Bombardi

Allegati: Nuovo statuto

IL PRESIDENTE

(Caterina Luti)

Luti Caterina

STATUTO

Società Filarmonica Pietro Mascagni APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Con il presente Statuto ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la **Società Filarmonica Pietro Mascagni**, assume lo status di Associazione di Promozione Sociale (APS); con sede legale nel Comune di Cecina, e con durata illimitata. È fatto obbligo, nell'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione Associazione di Promozione Sociale, o dell'acronimo "APS."

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività in generale di cui al presente articolo.
- formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica del bullismo e della povertà educativa.

In particolare l'Associazione intende:

- promuovere la cultura e la pratica della musica fra i giovani o gli appassionati.
- promuovere e organizzare in proprio eventi, concerti, raduni bandistici
- partecipare alle commemorazioni civili, cerimonie religiose, spettacoli folkloristici e di intrattenimento, a sostegno della nostra tradizione culturale.
- custodire e diffondere la cultura bandistica e folclorica anche mediante incisioni, pubblicazioni, convegni o seminari.
- mantenere attiva una propria scuola, ove fornire a chiunque, un adeguato insegnamento della musica e della conoscenza teorico-pratica di uno strumento musicale e dei suoi accessori, tra quelli previsti nell'organico della banda; avvalendosi di esperti insegnanti musicisti componenti della Filarmonica stessa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la

loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- svolgere la propria attività personale, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Gli associati, che siano anche musicanti, hanno l'obbligo di partecipare alle prove e servizi della Filarmonica.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per:

- morte,
- recesso
- esclusione
- l'associato musicante che non si presenta alle prove o servizi della Filarmonica per oltre un anno senza giustificato motivo perde la qualifica di musicante.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.



Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Segretario
- Il Cassiere
- Il Direttore-Maestro
- Il Capobanda

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati da almeno 30 giorni.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Sono eleggibili alle cariche sociali solo i soci maggiorenni.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto per Cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca del Capobanda e del suo vice.
- nomina e revoca del Direttore - Maestro.
- approva il rendiconto per cassa;
- fissa l'importo della quota associativa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o Regolamento, alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Alle votazioni si procede in modo palese per alzata di mano. Solo in caso di votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere al suo interno le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto per cassa o l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- proporre all'Assemblea la nomina o revoca del Direttore – Maestro.
- proporre all'Assemblea l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- redigere il Regolamento interno dell'associazione.
- decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle votazioni si procede in modo palese per alzata di mano. Solo in caso di votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni/esonero di uno o più componenti viene/vengono nominati in sostituzione, i primi candidati non eletti nell'ultima elezione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione:

- nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio
- compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per:

- scadenza del mandato,
- per dimissioni volontarie,
- per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

la Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria
to amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività
compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

(Il Segretario)

la Il Segretario redige i verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo, cura la pubblicazione e l'affissione
to degli avvisi, tiene aggiornato il Libro dei Soci e quello dei Volontari, conserva l'archivio sociale e
l'inventario, coadiuva il Presidente nella esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del
Consiglio, compila i mandati di entrata e di uscita e compie tutte le altre mansioni inerenti dell'attività
amministrativa e contabile.

Art. 11

(Il Tesoriere – Economo)

a Il Tesoriere-Economo ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato, tiene aggiornato il
libro cassa affinché chiunque possa averne immediato riscontro.

ART. 13

(Il Maestro)

Il Maestro è il Direttore del corpo musicale. È prerogativa del Maestro, in accordo con il Consiglio
stabilire il programma artistico da eseguire. Egli è anche il responsabile della buona riuscita delle
esibizioni del Corpo Bandistico.

ART. 14

(Il Capobanda)

4 Il Capobanda organizza, dirige e guida la Banda nelle esecuzioni di sua competenza. Ha inoltre il
li compito di verificare la presenza di un adeguato organico ogni qual volta si prevede un servizio e
provvede a procurare tempestivamente gli eventuali opportuni sostituti.
Ha inoltre il compito di mantenere aggiornato il repertorio musicale corrente.

ART. 15

(Patrimonio)

ti Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
il comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo
e perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

e L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
i riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, attraverso:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

Queste attività possono essere di natura organizzata e continuativa, anche mediante la
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di
verità, correttezza e trasparenza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle
linee guida adottate con un decreto del ministero del lavoro.

ART. 18
(Rendiconto di Cassa)

L'associazione deve redigere annualmente il Rendiconto Finanziario per Cassa con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- mediante semplice richiesta motivata scritta o verbale al Presidente, da presentarsi almeno 8 (otto) giorni prima.

ART. 20
(Volontari-Musicanti)

I volontari-musicanti sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono anche essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.